

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

4^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 2,
3, 4 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 7, 8

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 8, 9, 10

CARCARINO (*Rifond. Com. - Progr.*) 5, 6

POLIDORO (*PPI*) 6, 7

RESCAGLIO (*PPI*) 4

VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 4, 6

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Stante l'assenza della relatrice, senatrice Squarcialupi, riferirò personalmente alla Commissione

Il disegno di legge al nostro esame è stato predisposto dal Governo quale possibile sanatoria di numerosi decreti-legge (l'ultimo dei quali è del 6 settembre 1996), esaminati dalla nostra Commissione e mai convertiti. Essi rappresentavano una riforma della cosiddetta «normativa Seveso», cioè della normativa emanata con decreto del Presidente della Repubblica nel 1988 in attuazione della direttiva comunitaria del 1982, per mettere sotto controllo e prevenire la possibilità di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. Pur trattandosi sicuramente di uno spartiacque nella storia della legislazione italiana in materia, e pur essendo stata decisiva nel destare, anche nel mondo industriale, una grande attenzione per la sicurezza, questa una normativa, che ha classificato le aziende in base alla loro prevedibile pericolosità registra però notevoli ritardi applicativi: ciò non tanto sul fronte degli adempimenti previsti da parte delle aziende private, quanto sul fronte degli adempimenti previsti dalla pubblica amministrazione.

Vi era una procedura particolarmente complessa che coinvolgeva diversi Ministeri e diversi enti, dando luogo a risultati assolutamente insoddisfacenti. Dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della normativa erano pochissime le istruttorie giunte a conclusione. I decreti-legge, che il disegno di legge al nostro esame tenta di sanare, puntano a semplificare e decentrare tale procedura. In effetti, nel periodo di vigenza dei decreti-legge, le nuove norme entrate in vigore hanno consentito di procedere alle istruttorie, e in generale agli adempimenti previsti dalle norme stesse, molto meglio che in passato.

Ora, con la loro decadenza, rischiano di perdere efficacia tutti gli atti istruttori adottati, compresi anche gli atti conclusivi, cioè le valutazioni finali cui si è giunti in diversi casi; rischiano di decadere anche alcuni decreti ministeriali adottati dal Ministero dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza dei servizi istituita appunto da quei

decreti. Vi è una controversia, in sede giuridica, sul fatto di considerare tali decreti sussistenti o meno.

Tale incertezza si aggiunge ad una serie di altre creando, in particolare per le imprese, una situazione di insicurezza in riferimento anche ad alcuni adempimenti molto precisi: i finanziamenti per le aree ad alto rischio (per le quali erano state predisposte delle erogazioni per interventi di prevenzione) e i termini per la presentazione delle notifiche e delle dichiarazioni. In tale situazione, non c'è dubbio che è doveroso farsi carico degli inconvenienti prodotti dalla mancata conversione di questi decreti.

Il punto che però intendo essenzialmente sottoporre alla Commissione (la quale già conosce la materia per averla esaminata anche in questa legislatura) è piuttosto un altro: quale giudizio dare di questa normativa (facendo riferimento all'insieme della normativa in vigore) e che tipo di intervento parlamentare proporre.

Noi ci troviamo ad esaminare la vecchia direttiva comunitaria del 1982, integrata da pochissime modifiche, attuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 1988, n. 175, e dai successivi decreti-legge decaduti, i quali verrebbero in buona parte salvaguardati dal disegno di legge presentato dal Governo; ma siamo altresì di fronte ad una direttiva europea recentemente emanata: la direttiva n. 82, del 9 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 14 gennaio 1997. Quest'ultima affronta la stessa materia con criteri, però, sostanzialmente e impegnativamente nuovi; affronta tematiche solo parzialmente evidenziate dalla normativa fin qui esaminata, valutata e portata all'attenzione del Parlamento. Teniamo presente che nel frattempo tutti i procedimenti volontari, come anche quelli che riguardano la certificazione di qualità delle imprese, hanno, in un certo senso, saldato e avvicinato le procedure di qualità e le procedure di sicurezza e di controllo; hanno spostato l'accento e le valorizzazioni del legislatore sull'importanza dell'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa.

Del resto, il funzionamento del decreto del Presidente della Repubblica, n. 175, ha dimostrato che tra impresa e pubblica amministrazione è stata la prima ad essere in grado di dare la risposta nell'insieme più convincente alla necessità di sicurezza: questa è, prima di tutto, necessità di sicurezza avvertita dalle imprese stesse, dai lavoratori e dal loro rapporto con il territorio.

Pertanto, il problema che preventivamente deve essere valutato e risolto dalla Commissione, è rappresentato da un'alternativa tra l'affrontare compiutamente la materia, legiferando alla luce della direttiva comunitaria appena emanata (ciò comporterebbe sicuramente un lavoro impegnativo di riforma dei principi stessi della normativa «Seveso»), oppure limitarsi all'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo che contiene, in sostanza, un'ipotesi minimale di salvaguardia degli effetti dei decreti-legge decaduti. Ho precedentemente illustrato (l'unica cosa dettagliata che ho riferito) quali sarebbero gli effetti del vuoto legislativo – per la verità già in atto – che si creerebbe. Indubbiamente, a fronte dell'indiscutibile necessità di affrontare la materia sulla base di nuovi principi, c'è

anche quella di essere rapidi nell'approvare una normativa di salvaguardia dei provvedimenti decaduti.

Tra l'altro, potrebbe anche accadere che una normativa appena recepita decada. Imporre alle imprese nuovi modelli di comportamento richiede sempre un certo tempo per l'assimilazione. Al momento attuale il flusso di procedimenti, che dopo anni di stallo aveva cominciato a dare i suoi effetti, si è interrotto.

Ritengo che tra le varie ipotesi si debba prioritariamente considerare un'esigenza di rapidità e quindi di tempi brevi e una di salvaguardia in sintonia con la filosofia del disegno di legge del Governo, che prevede anche il recupero di somme in conto residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente che, non essendo state spese, sarebbero decadute il 31 dicembre 1996.

Si tratta di un disegno di legge che oltre ad avere l'obiettivo di rappresentare un organico intervento in materia di rischi relativi ad incidenti rilevanti, punta a recuperare alcuni ritardi indicati dalla nota sentenza della Corte costituzionale in materia di decreti-legge.

Un'altra ipotesi prevede di limitarsi sostanzialmente alla salvaguardia degli effetti e di richiamare attraverso una normativa di delega la necessità del recepimento della nuova direttiva europea. Ciò potrebbe avvenire in sede di discussione della legge comunitaria per il 1995-1996, anche se bisogna tener conto che in quella occasione le direttive da recepire sono moltissime.

Ancor prima di entrare nel merito dell'articolato nonchè di alcuni emendamenti che lo stesso Governo si riserva di presentare, è necessario valutare preventivamente alcuni principi particolarmente innovativi di questa nuova direttiva europea.

Come relatore esprimo una preferenza per l'ipotesi minimalista di limitarci ad approvare il disegno di legge, a salvaguardare gli effetti dei decreti-legge già in essere e rinviare ad una norma di delega al Governo il recepimento della direttiva europea.

Vorrei che ognuno dei membri della Commissione esprimesse il proprio parere al riguardo tenuto conto del fatto che in un certo senso ci troviamo ad approvare un provvedimento politicamente già vecchio.

VELTRI. Si potrebbe approvare in questa sede un emendamento di delega al Governo?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se deleghiamo al Governo il recepimento della direttiva europea, il provvedimento dovrà essere esaminato, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, in sede referente con un conseguente allungamento dei tempi di discussione.

RESCAGLIO. Mi riesce difficile comprendere quali siano i lavori socialmente utili in aree di bellezza naturalistica. Queste aree sono previste? Il parco naturale del Gran Sasso rientra in questo discorso?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il disegno di legge del Governo non è omogeneo e non fa riferimento solo ai rischi rilevan-

ti per le attività industriali bensì all'articolo 2 introduce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente la salvaguardia di una serie di voci di spesa relative anche ai parchi. Queste poste bilancio sono decadute perchè non impiegate al 31 dicembre 1996. Le somme in conto residui sui capitoli elencati all'articolo 2 verrebbero conservate fino al 31 dicembre 1997. Tra queste rientrano anche le somme erogate per i parchi e quelle che dovrebbero servire a far decollare i lavori socialmente utili negli stessi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARCARINO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame riguarda un tema estremamente importante: la sanatoria di una lunga serie di 17 decreti-legge iniziata con il decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13 e ultimata con il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

Oltre a migliorare i sistemi di controllo e snellire le procedure – provvedimenti d'altronde tutti doverosi – fino ad oggi non si è tenuto conto dei risultati emersi dal rapporto redatto dalla Direzione alti rischi ed inquinamento atmosferico del Ministero dell'ambiente. Pensiamo si tratti di un tema qualificato che deve essere esaminato per fronteggiare le esigenze di sicurezza evitando i rischi che potrebbero essere mortali per un numero indefinito di lavoratori e cittadini, dal momento che gli impianti sono spesso collocati nel tessuto vivo dei centri urbani, più o meno grandi. Il problema reale, secondo noi, è stabilire se vogliamo predisporre impianti di sicurezza pensando che tali aree e le relative aziende andrebbero delocalizzate (come si dice in termine tecnico), oppure se si intende più in generale individuare presidi validi per far fronte ad una situazione da affrontare con la convinzione del Governo e di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Mi scuso con tutti i colleghi presenti poichè questa materia non è oggetto, purtroppo, del disegno di legge al nostro esame, ma di fronte al quadro delineato e alla fotografia della situazione che il Ministero e lo stesso sottosegretario conoscono bene, siamo convinti che il Parlamento dovrebbe essere investito di tale importante tematica quanto meno messo al corrente.

Fatta questa premessa, signor Presidente, dichiaro che condivido la necessità e l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, perchè altrimenti tutti gli atti istruttori adottati – ivi compresi quelli conclusivi, i decreti ministeriali adottati dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della conferenza dei servizi, i finanziamenti per le aree a rischio per i quali sono state già predisposte parti delle erogazioni e i termini per la presentazione delle notifiche e delle dichiarazioni già fatte – rischierebbero di perdere ogni efficacia.

In tale situazione appare, per la mia parte politica, doveroso risolvere i gravi inconvenienti prodottisi in conseguenza della mancata conversione in legge dei decreti-legge. Inoltre, condivido quanto è stato proposto nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo quando recita: «Appare in ogni caso essenziale prevedere che fino

all'approvazione del regolamento e comunque di una legge di riforma si mantenga la competenza dei comitati tecnici regionali, sia per l'istruttoria, sia per l'adozione di provvedimenti conclusivi».

Siamo anche favorevoli all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, perchè consente l'utilizzazione di residui di stanziamenti del Ministero dell'ambiente, finalizzati alla conservazione della natura. Utilizzare tali somme è di fondamentale importanza per la gestione delle aree protette e per l'attivazione di lavori socialmente utili per i parchi del Gran Sasso, della Maiella, del Vesuvio, del Cilento e del Gargano, anche perchè la GEPI ha avviato la formazione per 1241 lavoratori selezionati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infine, preannuncio la presentazione di un emendamento che sostituisce la lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 1, in quanto riteniamo che bisogna far salvi anche gli atti adottati dalla conferenza dei servizi, istituita dai decreti-legge non convertiti, riguardanti le aree critiche ad elevata concentrazione di materiali utilizzati nelle attività industriali, quali l'amianto.

Chiedo infine al Presidente relatore – la cui sottolineatura della necessità di recepire al più presto per delega la direttiva 96/82/CE mi trova assolutamente d'accordo – se al comma 4 dell'articolo 1 non ritenga che la parola «sindacato», probabilmente per un errore di stampa, non debba invece intendersi come «sindaco».

VELTRI. Volevo rispondere, per quanto concerne la parte politica che rappresento, alla domanda che è stata posta, cioè se dobbiamo procedere al più presto alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge così come ci è stato presentato, o se invece occorre recepire nei nostri lavori la nuova direttiva comunitaria.

Dalla relazione svolta e dagli interventi che mi hanno preceduto, mi pare di capire che interessi di più l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in titolo, sia perchè vengono sanate e fatte salve intere disposizioni che altrimenti decadrebbero per la nota sentenza della Corte costituzionale, sia perchè è necessario attivare i prescritti fondi per le aree protette.

D'altro canto, vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo stabilito un calendario dei lavori che non è immutabile, ma nel quale abbiamo riconosciuto delle precedenze. Concentrare i nostri lavori, pertanto, su questa materia è certamente impegnativo e ci porterebbe poi probabilmente a disattendere altri appuntamenti che avevamo fissato.

Quindi ritengo che sia necessario portare a conclusione la discussione di questo disegno di legge e condivido l'impostazione data dal Presidente di ipotizzare al più presto il conferimento di una delega al Governo ad intervenire recependo le indicazioni della normativa comunitaria.

POLIDORO. Pur con qualche disappunto mi sembra che non ci siano scelte che diano tempestività ad altre esigenze. La necessità di sanare una stagione di decretazione selvaggia che si è verificata in questi ultimi mesi è uno dei motivi che mi portano a condividere questa scelta

di carattere minimalista. Come abruzzese sono molto interessato a come verranno destinati – speriamo in tempi brevissimi questa volta – i fondi non utilizzati in relazione ai due parchi abruzzesi precedentemente ricordati.

Infine, esprimo l'auspicio che questo sia uno degli ultimi atti di questa stagione di legiferazione e che se ne apra un'altra più trasparente ed efficace nel futuro.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, la decadenza di questi decreti-legge ha creato una gravissima situazione dal momento che purtroppo, come ha dimostrato l'applicazione di questi decreti-legge, le attività industriali ad alto rischio nel nostro paese sono numerose.

Il gravissimo ritardo nel recepimento della direttiva comunitaria aveva reso lo strumento della decretazione d'urgenza l'unica soluzione possibile, stante il mancato intervento del Parlamento.

Dal momento che è venuta a mancare la conversione in legge dei tanti decreti-legge presentati sin dal 1994, non siamo riusciti a mettere in sicurezza le aziende ad alto rischio. Non è stato possibile attivare le procedure previste – come è stato correttamente detto all'inizio della discussione dal Presidente – soprattutto per l'inadeguatezza della pubblica amministrazione ma anche per l'eccessiva complicazione delle procedure stesse. Tra l'altro, il fatto di dover recepire una nuova direttiva comunitaria rende la situazione ancor più preoccupante. I rischi industriali permangono e lo Stato non è riuscito a svolgere il suo compito in modo da garantire la sicurezza dei cittadini, oltre a non garantire ad essi in alcun modo un'informazione adeguata. Uno dei principi basilari di questa normativa prevede che i cittadini che vivono in una zona interessata da un'azienda ad alto rischio debbano essere almeno informati del rischio che corrono e delle procedure da porre in essere nel caso di un disastro.

Questo disegno di legge non recepisce la nuova direttiva comunitaria, non opera una razionalizzazione complessiva della normativa e fa salvi gli atti compiuti in passato anche se alcuni di essi non sono del tutto funzionali alla soluzione dei problemi. Ad esempio, nell'elenco delle aree industriali definite ad alto rischio, in sede di prima applicazione del decreto-legge di cui facciamo salvi gli effetti, sono comprese solo alcune zone del paese mentre altre, ad altissimo rischio industriale, ne risultano escluse. Basta pensare alla zona di Porto Marghera o ad alcune zone a rischio nel Triveneto. Dal momento che la mia esperienza non abbraccia tutto il territorio nazionale, invito ognuno di voi ad integrare l'elenco a cui facevo riferimento. Mi auguro che in sede di replica possa essere data una risposta al riguardo.

Si pone adesso il problema di una legge organica. La soluzione prospettata dal Presidente di una delega al Governo ad emanare un decreto legislativo, se da un lato allunga i tempi dell'approvazione del disegno di legge in esame, dall'altro probabilmente garantisce un risultato. A questo scopo credo sia utile predisporre un emendamento che indichi con precisione al Governo i criteri per la redazione di un decreto legislativo di recepimento della normativa comunitaria.

Se questa sarà la strada prescelta, la Commissione dovrà fare in modo che le modifiche proposte siano tali da poter essere accettate. Le procedure previste da questi decreti-legge sono già eccessivamente complicate e quindi aggiungere all'elenco anche la procedura volontaria potrebbe rendere più complicata l'attuazione delle procedure. Una volta individuate procedure di controllo più semplici non sarebbe più necessario delegare, secondo quanto indicato dalla precedente normativa, a enti diversi - che avrebbero comunque la necessità di coordinarsi tra loro - controlli più dettagliati. Questo risultato potrebbe essere raggiunto attraverso un decreto legislativo del Governo che fosse integrato da precise indicazioni da parte della Commissione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dopo aver ascoltato i vari interventi mi sembra che vada valutata prioritariamente la necessità di dare certezza normativa e quindi indicare obiettivi che consentano interventi in tempi brevi.

Il Senato e la Camera dovranno prendere una decisione entro febbraio, come termine massimo per non lasciare irrisolti i delicati problemi sul tappeto.

Purtroppo incidenti più o meno rilevanti sono sempre possibili e quindi poter garantire una maggiore certezza normativa, soprattutto per gli operatori, ritengo che tale decisione sia indispensabile.

In secondo luogo, l'unico modo per garantire certezza agli atti adottati in pendenza dei decreti-legge è dato da una celere approvazione del disegno di legge in titolo.

La questione posta dal senatore Bortolotto in merito all'affidabilità e alla certezza delle procedure di controllo al momento non è stata risolta, anche se il nostro compito principale resta quello di un consolidamento.

Per quanto riguarda la questione di una delega normativa da individuare nell'ambito della legge comunitaria, sarà necessaria una riflessione in Commissione in relazione agli emendamenti. La norma di delega può essere prevista già in sede di approvazione del disegno di legge in esame o rinviata all'esame della legge comunitaria da parte del Parlamento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In primo luogo vorrei ringraziare il Presidente della Commissione e tutti gli intervenuti. Cercheremo di valutare con attenzione il testo degli interventi e le proposte che vi sono contenute, anche scegliendo emendamenti.

Vorrei riassumere, nel modo più schematico e breve possibile, lo stato normativo della vicenda già oggetto di riflessione e lunghi dibattiti, sia ai Senato che nell'altro ramo del Parlamento.

La nuova direttiva comunitaria più volte citata (96/82/CE) entrerà in vigore il 3 febbraio prossimo, aggiornando la precedente direttiva sulla base della quale fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Si tratta di una direttiva sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; i cosiddetti rischi industriali.

L'Italia, dopo il 3 febbraio, avrà a disposizione ventiquattro mesi di tempo per il recepimento di tale direttiva, tenendo comunque presente che il 3 febbraio 1999 automaticamente risulterà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 perchè decadrà la precedente direttiva europea.

Questo vuoto normativo ed amministrativo del nostro paese, dovuto alla mancata conversione in legge dei decreti-legge più volte reiterati è aggravato dall'entrata in vigore della direttiva comunitaria 96/82/CE. Le procedure iniziate sotto la vigenza di tali decreti legge hanno comunque consentito di concludere settantuno istruttorie in trenta mesi rispetto alle solo quattro istruttorie concluse nei quasi sei anni precedenti.

A causa di tale situazione si è bloccata l'attività di informazione da parte del fabbricante ai sindaci (quindi ai cittadini), tramite le cosiddette schede informative che le aziende erano obbligate a predisporre entro il 31 dicembre 1996; il decreto ministeriale sulla definizione dei criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di GPL e quello relativo alle procedure e alle norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e cisterne, hanno incerta collocazione giuridica; vi è un diffuso senso di disagio e paralisi. Che cosa possiamo fare noi, come organi statali?

Abbiamo al nostro esame un disegno di legge che sana gli effetti dei decreti-legge. Valutiamone attentamente il testo. Dal momento che il provvedimento ha comunque una sua urgenza, condividiamo la necessità (dagli interventi mi è parso di capire che si tratta di una necessità unanimemente condivisa) di effettuare molto in fretta tale sanatoria.

Per quanto concerne la delega al Governo per la semplificazione procedimentale, una norma in tal senso è già contenuta nell'allegato A del disegno di legge presentato dal ministro Bassanini. Tale disegno di legge è stato già approvato dal Senato (dove recava il numero 1124) ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati che dovrebbe votarlo entro una settimana; poi tornerà al Senato e se, come è presumibile, non saranno approvati ulteriori emendamenti, è credibile che potrà entrare in vigore entro poche settimane dall'approvazione.

Abbiamo, però, la necessità di conferire una seconda delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva comunitaria. La prossima settimana, voi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, dovrete esprimere il parere sul disegno di legge n. 1780. Vi invito a valutare se in quell'occasione non sia opportuno proporre di aggiungere alle materie all'ordine del giorno anche quella legata alla nuova direttiva comunitaria.

Possiamo stabilire insieme – il Governo si dichiara fin d'ora d'accordo – in che modo coinvolgere il Parlamento. Tale coinvolgimento potrebbe avvenire tramite lo strumento che riterrete più opportuno adottare; noi siamo assolutamente disponibili.

Per quanto riguarda il merito, vorrei sottolineare il fatto che il Ministero dell'ambiente ha cercato comunque di portare avanti tutta una serie di attività. Stiamo raccogliendo i dati, ma ciò presenta

alcune difficoltà, dal momento che alcune regioni non li hanno ancora notificati.

La prossima settimana spero di avere più tempo a disposizione (avrei voluto farlo oggi ma purtroppo l'imminente inizio dei lavori dell'Aula mi induce ad abbreviare il mio intervento), magari in sede di discussione degli emendamenti, per informare più compiutamente la Commissione sullo stato di attuazione degli interventi amministrativi per la riduzione dei rischi industriali.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Propongo di fissare per venerdì 31 gennaio 1997, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

